



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari*

Roma, 9 marzo 2017

Alla cortese attenzione  
dell'On. Ministro  
Sen. Valeria Fedeli  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e p.c.

Al Capo Dipartimento  
prof. Marco Mancini  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Al Direttore Generale  
dott.ssa Maria Letizia Melina  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LORO SEDI

**OGGETTO: CONVENZIONE QUADRO ANTICIPO PRATICANTATO FORENSE**

Adunanza n. 5 del 9 e 10 marzo 2017

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI**

**VISTO** il decreto liberalizzazioni del Governo Monti, Decreto Legge n.1 del 24 Gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 Marzo 2012;

**VISTA** la Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, relativa a “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”;

**VISTO** il D.M. n.70 del Ministero di Giustizia del 17 marzo 2016, contenente il “Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 1 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” e, in particolare, l’art. 5;

**VISTA** la Convenzione quadro nazionale firmata il 24 febbraio 2017 a Roma tra CNF e Conferenza dei Presidi di Giurisprudenza, relativa alle modalità di accesso sulla possibilità di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del percorso universitario;

**RICHIAMATA** la mozione approvata all'unanimità da questo consiglio il 16 novembre 2016

“Tirocinio e corsi di formazione forensi”;

### **ESPRIME**

Rammarico per il mancato coinvolgimento delle rappresentanze studentesche nella stesura della Convenzione quadro tra CNF e Conferenza dei Presidi di Giurisprudenza.

### **CHIEDE**

Che al momento dell'applicazione all'interno dei singoli atenei della suddetta Convenzione quadro si vada verso un'applicazione quanto più estensiva della stessa, in modo da consentire a quanti più studenti possibile l'accesso all'anticipo di un semestre del praticantato forense durante il percorso di studi. In quest'ottica, è opportuno ripensare l'art 3 della Convenzione quadro per quanto riguarda il vincolo di accesso che prevede di essere in regola con gli esami di profitto del quarto anno, in quanto rischia di essere lesivo per molti studenti che decidono di sostenere esami (seppur non fondamentali ai fini dell'accesso al praticantato) dei primi quattro anni durante il quinto anno. D'altra parte, si ritiene di poter mantenere il requisito di aver ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Conseguentemente si auspica che i Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche degli Atenei Italiani, a prevedere da piano di studi, che gli insegnamenti previsti dalla convenzione, siano tenuti non oltre il quarto anno di corso incluso

*Il Presidente  
Anna Azzalin*